

Civile Ord. Sez. 3 Num. 25302 Anno 2026
Presidente: DE STEFANO FRANCO
Relatore: GIANNITI PASQUALE
Data pubblicazione: 14/09/2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1984/2024 R.G. proposto da:

BLU JET S.R.L., in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO FONTANESI, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge;

-ricorrente-

contro

DUFERCO PARTICIPATIONS HOLDING S.A., in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati LORENZO SPALLINA, ETTORE CHITI E PAOLO CANEPA, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;

-controricorrente-

avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di MILANO n. 3217/2023 depositata il 15/11/2023;

udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

FATTI DI CAUSA

1. In sede di giudizio di merito, la controversia, sottesa al ricorso, ha ruotato attorno a tre distinti rapporti contrattuali e societari succedutisi nel tempo: il contratto di leasing e la Garanzia 1 del 2008, nonché la cessione delle quote e la Garanzia 2 del 2013. Precisamente:

- nel 2008, Blu Jet S.r.l. (utilizzatrice) stipulava con Locat S.p.A. (poi Unicredit Leasing S.p.A.) un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un aeromobile privato Hawker 900 XP. Contestualmente, la società *Duferco Participations Holding Limited* (con sede a Guernsey, poi succeduta da DPH S.A. con sede in Lussemburgo a seguito di fusione/trasferimento) si costituiva garante di BJ verso Unicredit (c.d. Garanzia 1). Tale garanzia viene interpretata nei gradi di merito non come fideiussione tradizionale, bensì come obbligo contrattuale di subentro/cessione del contratto in luogo dell'utilizzatrice in caso di inadempimento;

- nel 2013, DPH S.A. vendeva il 100% delle quote di Blu Jet S.r.l. a Mag Investment S.r.l. (MI). Nell'ambito di questo accordo, l'acquirente MI rilasciava a DPH una garanzia fideiussoria a prima richiesta fino a € 1.673.000,00 (c.d. Garanzia 2) per tenere indenne DPH dalle obbligazioni del leasing e garantire il buon fine di un'eventuale azione di regresso esercitata da DPH contro BJ.

2. BJ si rendeva inadempiente nel pagamento dei canoni.

Unicredit Leasing, dopo aver segnalato la morosità, risolveva il contratto di leasing in data 13 aprile 2018.

Successivamente alla risoluzione, DPH: dapprima, in data 27 giugno 2018, provvedeva a versare ad Unicredit l'intero importo richiesto di € 993.978,21; poi, ritenendo di aver adempiuto in base alla "Garanzia 1", agiva in regresso contro la debitrice BJ (ex art. 1949 c.c.) ed escuteva la "Garanzia 2" contro MI; infine, registrato il rifiuto delle convenute, citava quest'ultime dinanzi al Tribunale di Milano.

Il giudice di primo grado rigettava:

- sia le domande, svolte in via principale da DPH, rilevando che: a) essendo il leasing già risolto, Unicredit non poteva più escutere il subentro in forza della "Garanzia 1"; b) il pagamento di DPH andava qualificato come adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., escludendo il regresso ex art. 1949 c.c. e rendendo inoperativa la "Garanzia 2";

- sia la domanda, svolta da DPH in via subordinata, di arricchimento ex art. 2041 c.c. contro BJ, rilevando che DPH aveva pagato nell'erronea convinzione di esservi tenuta e che, pertanto, trattandosi di un potenziale indebito soggettivo ex art. 2036 c.c., l'astratta proponibilità dello stesso precludeva il rimedio sussidiario dell'arricchimento ex art. 2042 c.c.

La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 3217/2023, confermava il rigetto del regresso e delle domande contro MI (Garanzia 2), ma accoglieva parzialmente l'appello di DPH, condannando BJ ai sensi dell'art. 2041 c.c.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso Blu Jet S.r.l.

Ha resistito con controricorso DPH S.A.

Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

I difensori di entrambe le parti hanno presentato memoria. In particolare, Blu Jet in sede di memoria ha espressamente rinunciato al quarto motivo (che aveva articolato, come impugnazione condizionata, da esaminarsi nella sola ipotesi nella quale DUFERCO PARTECIPATIONS HOLDING S.A. avesse a sua volta proposto impugnazione incidentale, circostanza questa che non si era verificata), essendosi consolidato il giudicato sul rigetto delle domande principali di DPH.

La Corte si è riservata di depositare l'ordinanza entro il termine di giorni sessanta dalla data della decisione in camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 3217/2023, nel confermare il rigetto del regresso e delle domande contro MI (Garanzia 2), ha accolto parzialmente l'appello di DPH, condannando BJ ai sensi dell'art. 2041 c.c., ravvisando sia la sussidiarietà che l'arricchimento.

Sotto il primo profilo la corte di merito ha ritenuto esperibile l'azione di arricchimento, argomentando sul fatto che DPH, in quanto "soggetto altamente qualificato" (qualifica professionale) nell'ambito commerciale, non avrebbe mai potuto invocare in sede di ripetizione il requisito dell'"errore scusabile" richiesto dall'indebito soggettivo ex art. 2036 c.c. Di conseguenza, l'azione ex art. 2036 c.c. era inazionabile ab origine, lasciando aperta la via sussidiaria ex art. 2041 c.c.

In punto di arricchimento, ha individuato l'utilità per BJ nel risparmio di spesa conseguito con la radiazione del proprio debito verso la società di leasing, estinto grazie al pagamento "solutorio" effettuato da DPH.

2. Blu Jet S.r.l. impugna la sentenza d'appello articolando quattro motivi (di cui il secondo ed il terzo subordinati). Precisamente:

- con il primo motivo denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041 cc, 2042 cc, 2033 cc e 2036 cc (art. 360, comma 1, n. 3). Sostiene che la corte di merito abbia errato nel considerare l'indebito soggettivo (art. 2036 c.c.) come unica azione alternativa. Secondo l'assunto di parte ricorrente: a) nel caso di specie, essendo il leasing già risolto, DPH, avendo pagato un debito inesistente o privo di causa nei suoi confronti, avrebbe potuto esperire l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'*accipiens* Unicredit; b) poiché per l'indebito oggettivo non è richiesto l'errore scusabile, tale azione era pienamente proponibile e la sua astratta disponibilità escluderebbe in radice il requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c. (circostanza questa che il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio);

- con il secondo motivo, in via subordinata, denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041 cc., 2042 cc. e 2036 cc. (art.

360, comma 1, n. 3) nonché nullità della sentenza e del procedimento *"anche per la violazione degli artt. 99, 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c."*.

Lamenta che la corte di merito abbia escluso l'errore scusabile basandosi su un fatto - la presunta "qualifica professionale" o elevata specializzazione di DPH - mai allegato, mai provato e mai discusso nel contraddittorio tra le parti in primo grado, violando così le regole sull'onere della prova e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

- con il terzo motivo, in via di ulteriore subordine, denuncia "nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 cpc, 116 cpc, 2697 cc e 2041 cc (art. 360, comma 1, n. 4)". Deduce che la corte di merito ha liquidato in modo aprioristico l'esistenza di un reale arricchimento. Osserva che essa aveva contestato l'esatta entità del credito vantato da Unicredit (eccependo l'addebito di somme non dovute per circa € 445.580,34); che DPH non aveva mai fornito la prova della correttezza dei conteggi di Unicredit, e che i giudici d'appello avevano ommesso di esaminare tale contestazione (ritenuta pacifica ex art. 115 c.p.c.), assumendo acriticamente l'utilità dell'intero pagamento;

- come già accennato nella descrizione dei fatti di causa, al quarto motivo la ricorrente ha poi rinunciato: pertanto, ne è superflua anche la sola illustrazione.

3. Non fondato è il primo motivo, articolato in via principale.

Come sopra rilevato, il nucleo della censura mossa dalla ricorrente (Blu Jet S.r.l.) risiede nell'asserito difetto del requisito della sussidiarietà dell'azione di arricchimento ex art. 2042 c.c. Sostiene la ricorrente che la corte di merito avrebbe errato nel non rilevare che l'impoverita (DPH) avrebbe potuto proporre un'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei confronti della banca concedente (Unicredit Leasing S.p.A.), sul presupposto che quest'ultima avesse incassato somme prive di giustificazione causale essendo il contratto di leasing già risolto al momento del versamento.

Tale tesi è errata, in quanto l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. postula l'inesistenza oggettiva, originaria o sopravvenuta, del debito adempiuto (*sine causa*).

Nel caso di specie, nel giudizio di merito è risultato pacifico che il debito relativo ai canoni insoluti del contratto di leasing fosse reale, effettivo e gravante in via principale sull'utilizzatrice Blu Jet. Il pagamento effettuato da DPH ad Unicredit non ha estinto un debito oggettivamente inesistente, bensì ha adempiuto il debito (esistente) di un terzo (Blu Jet).

Tale fattispecie non è sussumibile entro la disciplina dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ma rientra nello schema del pagamento del debito altrui effettuato da chi si creda erroneamente debitore in base a un titolo di garanzia (nella specie, la "Garanzia 1") ritenuto vincolante; fattispecie che si iscrive nell'alveo dell'indebito soggettivo *ex latere solventis* di cui all'art. 2036 c.c.

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (con la sentenza n. 33954/2023), ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà ex art. 2042 c.c., l'azione di arricchimento è preclusa solo ove la diversa azione tipica si riveli astrattamente proponibile.

Laddove, al contrario, l'azione teoricamente alternativa (nella specie, la ripetizione dell'indebito soggettivo ex art. 2036 c.c.) sia inammissibile o improponibile ab origine per la carenza strutturale di un elemento costitutivo della stessa - quale l'errore scusabile in cui sia caduto il *solvens* -, l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. è pienamente esperibile, salvo che l'ordinamento appresti, per la specifica fattispecie di errore inescusabile, un diverso e tipico rimedio alternativo a tutela del *solvens*.

Avendo la corte territoriale concluso per l'inescusabilità dell'errore di DPH (e per la conseguente inazionabilità in concreto della ripetizione ex art. 2036 c.c. nei confronti del creditore), e non ricorrendo un'ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei

confronti dell'*accipiens* Unicredit, la prima censura mossa dalla ricorrente va rigettata, non potendo la sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c. ritenersi esclusa sotto tale specifico profilo.

4. Il secondo motivo è fondato nei termini di seguito specificati.

4.1. Sotto un primo profilo, va disattesa la censura di nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c.

Il giudizio sulla scusabilità dell'errore ex art. 2036 c.c. costituisce un apprezzamento di fatto e di diritto riservato al giudice di merito, da compiersi sulla base di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi desumibili dagli atti, ivi compresa la natura dell'operazione economica e la veste dei contraenti.

Nel caso in esame, la qualificazione di DPH come operatore altamente specializzato non rappresenta un fatto nuovo introdotto d'ufficio in secondo grado, bensì un elemento di fatto già accertato e valorizzato dal giudice di primo grado ai fini dell'interpretazione del contratto di garanzia e della complessiva operazione commerciale (avente ad oggetto l'acquisizione in locazione finanziaria internazionale di un aeromobile privato Hawker 900 XP per valori multimilionari).

Tale accertamento di fatto e qualificazione soggettiva, compiuti dal primo giudice, non sono stati oggetto di specifica impugnazione o censura in appello da parte di Blu Jet.

Opera, pertanto, il principio di non contestazione e di irreversibilità degli accertamenti di fatto non specificamente gravati, con conseguente infondatezza delle denunciate violazioni degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in ordine alla ripetuta qualificazione soggettiva.

La corte di merito ha poi ritenuto che un soggetto commerciale di siffatto rilievo professionale (assistito da professionisti del diritto) non potesse invocare come "scusabile" l'errore nell'interpretazione dei propri obblighi di garanzia (avendo effettuato il pagamento dopo che il contratto di leasing era già stato formalmente risolto).

Tale valutazione, compiuta dalla corte di merito, risulta coerente con i canoni di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. e si sottrae al sindacato di legittimità.

4.2. Quanto invece alla violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., la doglianza merita accoglimento.

Invero, la corte di merito è incorsa in un errore di diritto laddove, accertata l'inescusabilità dell'errore di DPH (e la conseguente inammissibilità della ripetizione contro il creditore), ha ritenuto che il *solvens* per errore inescusabile fosse privo di un'azione tipica alternativa e ha ammesso la sussidiaria azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. contro il debitore principale Blu Jet.

Tale statuizione si pone in contrasto con il sistema rimediale della ripetizione e dei vizi del pagamento, così come da ultimo ricostruito da questa Corte con la sentenza n. 16213/2025.

Detta pronuncia ha infatti, richiamando Cass. Sez. U. n. 9946/2009, chiarito che l'adempimento spontaneo dell'obbligazione altrui ex art. 1180 c.c. non attribuisce automaticamente al *solvens* un titolo per agire direttamente nei confronti del terzo, strutturando la tutela del *solvens* secondo un preciso schema tripartito, a mente del quale:

<<a) se il suo errore fu scusabile può: a') ripetere dall'*accipiens* quanto pagato, con l'azione di indebito soggettivo (art. 2036, comma primo, c.c.); a'') promuovere nei confronti del terzo debitore l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (Cass. Sez. Un. 9946/09, cit.); b) se il suo errore fu inescusabile, può ripetere quanto pagato dal terzo debitore (art. 2036, terzo comma, c.c.)>>.

La portata chiarificatrice di tale arresto nomofilattico illumina la fattispecie in esame sotto due profili decisivi.

In primo luogo, esso conferma che l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. contro il terzo debitore (Blu Jet) è normativamente e rigorosamente riservata alla sola ipotesi in cui

l'errore del *solvens* sia "scusabile" (ipotesi *sub a*"). Laddove, come nel caso di specie, sia accertato che l'errore del *solvens* professionale era "inescusabile", la via sussidiaria del 2041 c.c. è preclusa in radice dall'ordinamento.

In secondo luogo, la sentenza n. 16213/2025 ribadisce che l'ordinamento non lascia il *solvens* inescusabile privo di tutela, ma gli assegna un rimedio tipico, specifico e nominato contro il terzo debitore: l'azione di surrogazione legale ex art. 2036, terzo comma, c.c. (ipotesi *sub b*).

Pertanto, l'esistenza di questa specifica azione tipica alternativa diretta a ottenere il rimborso dal medesimo soggetto (il debitore principale Blu Jet) esclude in radice, ai sensi dell'art. 2042 c.c. (e in conformità a Cass. Sez. Un. 33954/2023), l'esperibilità dell'azione di arricchimento senza causa.

In definitiva, il motivo viene accolto sulla base del seguente principio di diritto:

«In tema di adempimento del debito altrui, il sistema dei rimedi restitutori e di rivalsa spettanti al "solvens" è strutturato dall'ordinamento secondo un principio di tipicità e complementarità: qualora il pagamento sia stato effettuato per errore inescusabile, al "solvens" è preclusa l'azione di ripetizione dell'indebito soggettivo ex art. 2036, primo comma, c.c. nei confronti dell' "accipiens", ma è attribuito il rimedio tipico della surrogazione legale nei diritti del creditore ex art. 2036, terzo comma, c.c. nei confronti del terzo debitore effettivo. Ne consegue che la sussistenza di tale specifica azione tipica alternativa preclude in radice, ai sensi dell'art. 2042 c.c., l'esperibilità dell'azione sussidiaria di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. contro il medesimo debitore, restando esclusa la sussidiarietà ogniqualvolta l'ordinamento appresti un rimedio tipico per rimediare al depauperamento, ancorché l'esercizio di quest'ultimo

rimedio sia subordinato alla prova degli elementi costitutivi del credito originario del quale il "solvens" chiede la restituzione».

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio, affinché il giudice di merito, per l'improponibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., valuti se la domanda di DPH possa essere, in relazione alle attività processuali ritualmente esperite dalle parti, riqualificata ed esaminata quale azione ex art. 2036, comma 3, c.c., compiendo, solo se positivamente riscontrata in concreto tale riqualificabilità, i necessari accertamenti di fatto sull'effettiva debenza e sull'esatto ammontare del debito di Blu Jet verso Unicredit, quest'ultimo essendo stato contestato e reso oggetto del terzo motivo di ricorso.

5. Assorbito è quest'ultimo.

Invero, l'accoglimento del secondo motivo, imponendo il rinvio della causa anche per la verifica dei presupposti di fatto dell'eventuale azione ex art. 2036, comma 3, c.c., comporta la necessità per il giudice del rinvio di compiere un nuovo e approfondito esame sul merito della pretesa creditoria, determinando l'esatto ammontare di quanto effettivamente dovuto da Blu Jet a Unicredit al momento della risoluzione del contratto, dovendosi ritenere assorbite o comunque accolte le censure sul punto sollevate dalla ricorrente.

6. Per le ragioni che precedono, dell'impugnata sentenza, rigettato il motivo primo ed assorbito il motivo terzo, s'impone la cassazione in relazione al motivo secondo, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Stante l'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,

di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma *1-bis* dello stesso art. 13.

P. Q. M.

La Corte:

- accoglie il secondo motivo ricorso, e, per l'effetto, rigettato il motivo primo e dichiarato assorbito il motivo terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e

- rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame dando applicazione ai suindicati disattesi principi.

Così deciso in Roma, addì 8 settembre 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente

Franco De Stefano